

**MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

DECRETO 25 luglio 1997.

Definizione dei nuovi criteri per la classificazione delle varietà di grano duro ai fini della concessione dell'aiuto supplementare comunitario alla produzione.

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. GL 2691, con il quale sono stati fissati (allegato n. 1) i criteri tecnico-economici per la scelta delle varietà di grano duro ai fini della concessione dell'aiuto supplementare comunitario alla produzione, di cui al regolamento CEE n. 1765/92 e successive modifiche ed integrazioni e con il quale è stata, altresì, istituita una Commissione nazionale tecnico-scientifica ed economica con il compito di definire la lista delle varietà di grano duro ammissibili all'aiuto comunitario;

Visto il parere espresso dalla Commissione nazionale tecnico-scientifica ed economica per le varietà di grano duro da ammettere al premio comunitario, nella seduta del 21 luglio 1997;

Ritenuta la necessità di aggiornare i suddetti criteri tecnico-economici per la scelta delle varietà di grano duro da ammettere a premio tra quelle iscritte al Catalogo nazionale delle varietà, che sono condizione prioritaria per il miglioramento degli standards qualitativi delle produzioni di grano duro ottenute nelle aree vocate;

Ritenuto, altresì, opportuno istituire nell'ambito della Commissione nazionale per la scelta delle varietà di grano duro da ammettere all'aiuto comunitario, un Segretariato permanente costituito da tre funzionari in servizio presso la Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali di questa Amministrazione, con il compito di assistere la Commissione medesima nello svolgimento delle proprie funzioni, ai fini di migliorare l'operatività dei lavori di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 1 al decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. GL 2691, relativo alla individuazione dei criteri qualitativi ed economici per la scelta di varietà di grano duro iscritte al Catalogo Nazionale delle varietà di specie agrarie da ammettere all'aiuto supplementare, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto che di questo è parte integrante.

Art. 2.

Nella Commissione nazionale tecnico-scientifica ed economica per la scelta delle varietà di grano duro da ammettere all'aiuto supplementare comunitario, costituita con il decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. GL 2691, è istituito un segretariato permanente con il compito di assistere la Commissione medesima nell'espletamento delle proprie funzioni, ai fini di migliorare l'operatività dei lavori in parola.

Detto segretariato risulta composto da tre funzionari in servizio presso la Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali di questo Ministero, di cui uno con funzioni di Segretario e due con funzioni di membro della segreteria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 241*

ALLEGATO 1

CRITERI DI SCELTA DELLE VARIETÀ DI GRANO DURO ISCRITTE AL CATALOGO NAZIONALE E/O COMUNITARIO DELLE VARIETÀ.

I criteri da prendere in considerazione per l'ammissione all'aiuto Comunitario delle varietà di grano duro sono finalizzati a valutare l'attitudine alla pastificazione delle cultivar di grano duro ed i dati a questo scopo da utilizzare provengono dal monitoraggio nazionale e/o regionale relativi alle caratteristiche tecnologico-qualitative delle varietà di grano duro coltivate sul territorio nazionale.

Tali dati possono essere integrati con i risultati qualitativi derivanti dalle prove di iscrizione al registro nazionale delle varietà e dalle prove di confronto varietale a livello nazionale effettuate da istituzioni di ricerca pubbliche e/o private.

A tale scopo la procedura da seguire al fine di individuare un indice globale di qualità, quale soglia di accesso alla predisposizione della lista delle varietà all'aiuto supplementare, è la seguente.

1. Varietà testimoni.

In base alla loro diffusione su tutto il territorio nazionale interessato alla coltivazione del frumento duro ed alle loro caratteristiche qualitative, sono individuate le varietà Cresò, Duilio e Simeto.

2. Parametri di qualità. (*)

Riguardano il peso ettolitrico (UNI n. 10281), il contenuto proteico (D.M. 23 luglio 1994 pubblicato sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 10 agosto 1994), l'indice di glutine (ICC internazionale chimici cerealisti n. 158) ed il colore (determinato con il metodo colorimetrico a riflettanza).

(*) In parentesi vengono indicate le metodologie di rilevamento dei singoli parametri.

3. Raccolta di dati.

Sono utilizzati i dati provenienti dal monitoraggio annualmente effettuato a livello nazionale e/o regionale relativo ai parametri summenzionati al massimo per gli ultimi 5 anni per le varietà testimoni e per tutte le varietà considerate.

4. Percentualizzazione dei dati relativi ai parametri di qualità, di cui al punto 2., individuati nell'ambito di ciascuna regione interessata e per ogni cultivar.

Fatta pari a 100 la media di ogni singolo dato qualitativo relativo ai 3 testimoni (per gli anni in cui si hanno dati per la varietà in esame), viene calcolata la percentuale, rispetto ad esso, della cultivar in esame per ogni regione. La media delle percentuali di ogni singolo parametro regionale costituisce la media nazionale della suddetta cultivar. Di conseguenza ogni varietà risulta caratterizzata dalle 4 percentuali dei parametri indicati al punto 2.

5. Valore percentuale dei parametri, di cui al punto 2., sia in termini di trasformazione molitoria che di pastificazione.

Ai parametri suindicati sono attribuiti, in base all'esperienza acquisita e dei risultati riportati in letteratura, i seguenti valori percentuali: peso ettolitrico 10%, tenore proteico 40%, indice di glutine 30%, colore 20%.

6. Calcolo dell'indice globale di qualità di una varietà espresso in numero unico.

L'indice globale che esprime in un unico numero la qualità generale di una varietà viene calcolato attraverso la sommatoria della media nazionale rilevata dalla sommatoria della media regionale di ciascun parametro di cui al punto 4, moltiplicata per il relativo valore percentuale indicato al punto 5.

7. Scelta dell'indice sintetico minimo per l'ammissione all'aiuto Comunitario.

L'indice globale di soglia per l'ammissione all'aiuto Comunitario viene indicato nel valore di 95.

8. Classi delle varietà.

Sulla base dei criteri, di cui ai precedenti punti da 1 a 7, sono istituite due liste di varietà da ammettere all'aiuto supplementare:

a) varietà idonee e cioè varietà per le quali dopo almeno tre anni di monitoraggio è possibile esprimere un giudizio qualitativo definitivo;

b) varietà in osservazione e cioè varietà:

iscritte da meno di quattro anni;

per le quali il monitoraggio nazionale effettuato risulti insufficiente per carenza di un numero rappresentativo di campioni e/o limitato arco temporale di osservazione (inferiore a tre anni);

varietà iscritte da oltre cinque anni che sono state sempre nella lista delle varietà idonee (limitatamente ad un anno);

precedentemente escluse per limite di diffusione e non per qualità (limitatamente ad un anno).

Per queste ultime due categorie di varietà, i costitutori, che abbiano interesse a mantenere o ad inserire le stesse nella lista delle varietà aventi diritto l'aiuto supplementare dovranno rappresentare tale esigenza al M.I.P.A. - D.G. delle Politiche agricole ed agroindustriali nazionali mettendo a disposizione quantitativi di semente idonei per due prove parcellari (centro e sud del paese), con spese a carico dei costitutori richiedenti.

In considerazione della esigenza di smaltimento delle scorte per le varietà che non rientrano nei requisiti previsti per l'accesso al premio è consentita la commercializzazione del prodotto certificato per un periodo non superiore ai tre anni successivi alla uscita della varietà dalla lista delle aventi diritto all'aiuto supplementare.

97A6912